Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — ROMA - Sabato, 12 marzo 1927 - ANNO V — **Numero 59**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* Como: *U. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria « Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti (*). — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria ital.; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli; S. Bonaccorsi.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 546.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1926, n. 2479.

Disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di addivenire alla disciplina della importazione e della esportazione di energia elettrica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi previsti dal presente decreto, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.

Art. 2.

L'autorizzazione di importare o esportare energia elettrica è data caso per caso con decreto Reale, a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con le stesse formalità il Governo determina la quantità massima di energia, di cui in complesso può essere autorizzata l'importazione o l'esportazione.

Art. 3.

L'autorizzazione di importare o esportare energia elettrica può essere assoggettata a condizioni o garanzie anche relative all'uso da farsi di essa ed al prezzo di vendita o rivendita.

La durata di tale autorizzazione non può essere superiore ai dieci anni, salvo proroga. Ma, per gravi motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione può essere revocata in qualunque momento, dietro pagamento di un indennizzo, ove altrimenti non sia stato stabilito.

L'indennizzo sarà determinato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Il decreto di revoca può essere impugnato solo per quanto riflette la misura delle indennità, mediante ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione.

La revoca dell'autorizzazione può aver luogo anche per non uso da parte dell'autorizzato o per inosservanza delle condizioni, cui l'autorizzazione era stata subordinata, ed in tal caso senza indennizzo di sorta.

Art. 4.

La introduzione di energia elettrica dall'estero nel Regno è soggetta al pagamento di un diritto nella misura di L. 0.025 per kilowattora.

Il Ministro per le finanze stabilirà le norme per l'applicazione di tale diritto.

Art. 5.

Nello spazio di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, quelli che attualmente importano od esportano energia elettrica devono comunicare al Ministro per i lavori pubblici i contratti stipulati con le ditte fornitrici o acquirenti, unitamente ai documenti integrativi dei medesimi.

E' in potestà del Governo di limitare la misura, entro la quale gli importatori potranno introdurre l'energia che, in virtù di contratti stipulati prima della data del presente decreto, hanno facoltà ma non obbligo di ritirare dalle ditte fornitrici; e di assoggettare a condizioni l'uso della energia importata.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 60. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 547.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 266.

Nomina del nuovo Regio commissario per la temporanea amministrazione del patrimonio della disciolta Università agraria di Leprignano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale e 21 del decreto 29 ottobre 1922, n. 1472;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'amministrazione temporanea del patrimonio della disciolta Università agraria di Leprignano è chiamato il sig. cav. Giovanni De Nava, con le funzioni di Regio commissario, in sostituzione del dimissionario dott. Giuseppe Giannotti.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 54 — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 548.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 271.

Istituzione di un reparto di Milizia portuaria a Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1303, sul funzionamento della Milizia portuaria per la sicurezza nazionale;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al servizio di polizia e sicurezza nel porto di Livorno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra e per la marina, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito nel porto di Livorno un reparto della Milizia portuaria, che potrà essere autonomo o costituito da un distaccamento della Legione portuaria di Genova.

La forza di detto reparto è la seguente: centurione 1; capo manipolo 1; capi squadra 5; militi 40. Totale n. 47.

Art. 2.

Allo scopo di concorrere alla spesa per il funzionamento del reparto di Milizia portuaria a Livorno, l'Ufficio del lavoro portuale di Livorno verserà in Tesoreria, con imputazione ad apposito capitolo al bilancio dell'entrata, un terzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle contribuzioni di L. 0.10 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nel predetto porto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 57. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 549.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 272.

Estensione dell'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice della marina mercantile ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la necessità e l'urgenza di integrare, con l'obbligo del giuramento da parte di tutti gli ufficiali di bordo, le disposizioni emanate col decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1871;
Visto il R. decreto n. 2288 del 29 novembre 1925;
Visto il decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari del culto, e con quelli per l'interno, per le finanze e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle condizioni prescritte dalle disposizioni vigenti per conseguire le patenti di macchinista in 1°, di macchinista di 2ª classe e quella di motorista, la qualifica di scrivano, l'autorizzazione ad imbarcare in qualità di radiotelegrafista su navi mercantili, quella a viaggiare con la qualifica di medico di bordo, e quella infine di commissario, è aggiunto l'obbligo della prestazione del giuramento.

La formula del quale è la seguente:

« *Nel ricevere l'autorizzazione (a dirigere apparati motori a bordo di navi mercantili italiane,* per tutti gli ufficiali di macchina; *ad esercitare le mansioni di medico di bordo, su navi italiane,* per gli aspiranti medici di bordo; *ad esercitare le mansioni di ufficiale commissario su navi italiane,* per gli aspiranti commissari) *giuro che adempirò in pace ed in guerra, in Patria e all'Estero, a tutti gli obblighi del mio grado, con lealtà, zelo ed abnegazione per l'incremento della nostra potenza marinara, per il prestigio e l'onore della nostra bandiera.*

« *Giuro che non appartengo nè apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concilî con i doveri del mio grado e con i sentimenti che debbono inspirarmi nell'esercizio del mio ufficio.*

« *Giuro di conformare la mia condotta ed il mio contegno, anche privati, al principio della fedeltà al Re ed ai suoi Reali successori e della leale osservanza dello Statuto e delle altre leggi dello Stato* ».

Art. 2.

Il giuramento sarà prestato innanzi all'autorità marittima cui spetta di procedere al rilascio della patente da macchinista o da motorista, dell'autorizzazione, per i radiotelegrafisti, di cui all'art. 8 del decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, e dell'autorizzazione ad imbarcare quale ufficiale commissario, dopo che sia stato accertato nel richiedente il possesso di tutti i requisiti prescritti e l'adempimento di tutte le condizioni stabilite.

Gli aspiranti medici di bordo, i quali abbiano sostenuto con esito favorevole gli speciali esami di idoneità previsti dall'art. 28 del R. decreto n. 2288 del 29 novembre 1925, per ottenere l'autorizzazione di cui allo stesso articolo, presteranno il giuramento innanzi all'autorità marittima del Compartimento di loro iscrizione.

Art. 3.

Valgono per il giuramento degli appartenenti alle categorie contemplate nel presente decreto le stesse modalità, agevolazioni e dispense stabilite dagli articoli 2, 4 e 6 del decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1871.

Art. 4.

Gli appartenenti alle categorie suddette, i quali siano già forniti delle relative patenti od autorizzazioni, presteranno il giuramento entro tre mesi, salvo giusti motivi di ritardo, dall'entrata in vigore del presente decreto.

Non ottemperando all'obbligo, entro tale termine, senza giustificato motivo, non potranno imbarcare con le mansioni del proprio grado o in qualsiasi altra qualità fino a che all'obbligo stesso non abbiano ottemperato.

Art. 5.

Il presente decreto è applicabile anche ai territori annessi al Regno, ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 58. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 550.

REGIO DECRETO 3 marzo 1927, n. 270.

Autorizzazione all'Istituto di credito fondiario delle Venezie ad emettere cartelle fondiarie in valuta pregiata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, relativo alle autorizzazioni da accordare agli Istituti di credito fondiario per emettere cartelle fondiarie in valuta pregiata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie è autorizzato a concedere nel Regno mutui in cartelle fondiarie (obbligazioni), da emettersi all'estero, nella moneta e nella lingua estera, al saggio e nel taglio che saranno approvati con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 55. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 551.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 276.

Disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani », in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare il comune di Napoli, in deroga alle vigenti disposizioni, a nominare la signora Ida Archinard, vedova Padovani, direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alla disposizione di cui al 1° comma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, il comune di Napoli è autorizzato a nominare direttrice dell'asilo infantile di quella città, intitolato al valoroso capitano Aurelio Padovani, la signora Ida Archinard, vedova Padovani, col trattamento economico e giuridico del personale insegnante di quelle scuole elementari e con decorrenza dal 1° ottobre 1926.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 63. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 552.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 273.

Inclusione dell'abitato di San Giovanni Gemini, in provincia di Girgenti, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Giovanni Gemini, in provincia di Girgenti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 59. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 553.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 febbraio 1927, n. 277.

Modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 563;
Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di assicurare il sollecito pagamento degli assegni da concedere a studenti stranieri che seguono corsi presso Università, Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Possono essere autorizzate, presso gli Istituti incaricati del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore degli economi delle Università, degli Istituti superiori e degli Istituti d'istruzione artistica, per il pagamento degli assegni a stranieri che seguono corsi o compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1927 *Anno V*
Atti del Governo, registro 258, *foglio* 64. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 554.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1927, n. 278.

Regolamento per l'edilizia delle scuole uniche rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667, che reca provvedimenti per le scuole rurali non classificate e per l'edilizia scolastica;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della pubblica istruzione ripartirà ogni anno fra gli enti delegati le somme destinate all'edilizia scolastica rurale ai sensi dell'art. 79 del testo unico 22 gennaio 1925, n. 432, modificato col R. decreto 20 agosto 1926, numero 1667.

Gli enti, che intendono avvalersi del beneficio, sia per adattare locali esistenti, sia per costruirne dei nuovi, debbono produrre domanda, allegando:

a) una planimetria della località, dove s'intende costruire o adattare l'edificio, sulla quale deve esprimere il suo parere favorevole l'ufficiale sanitario del Comune, nel cui territorio si procede alla costruzione o all'adattamento dell'edificio;

b) i disegni di massima dell'edificio — comprendente l'abitazione per l'insegnante — col conto preventivo della spesa per l'edificio e l'annesso terreno, nonchè la dichiarazione del modo come la spesa sarà sostenuta, avendo per limite massimo del sussidio, da parte del Ministero, lire 25,000 per ogni edificio.

Nella compilazione del progetto si dovranno avere presenti, per quanto è possibile, date le speciali costruzioni di cui sopra, le norme tecniche approvate con decreto Ministeriale 4 maggio 1925.

In ogni caso debbonsi rispettare le seguenti condizioni:

1° l'aula scolastica non potrà essere inferiore a mq. 40 di superficie;

2° non potranno esservi meno di due finestre, sufficientemente ampie, in una sola parete;

3° alle latrine si deve accedere dal vestibolo;

4° dove manca una presa diretta d'acqua per i servizi igienici, devesi provvedere alla raccolta dell'acqua piovana con una cisterna.

Art. 2.

Il Ministero in base all'esame dei documenti, di cui all'art. 1, approva il progetto ed autorizza l'esecuzione dell'opera.

L'approvazione del Ministero equivale a dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione del suolo.

Art. 3.

Il pagamento del sussidio si effettuerà dal Ministero in seguito all'invio del certificato di collaudo dei lavori ultimati, da rilasciarsi dall'ente, previa verifica da parte di un funzionario, inviato dal Ministero.

A corredo del collaudo dovranno inoltre trasmettersi:

a) una breve relazione dell'ente, sulla costruzione eseguita; il rendiconto della spesa sostenuta; la fotografia del fabbricato;

b) l'atto con cui l'ente cede il fabbricato e il terreno annesso in proprietà al Comune, nel cui territorio l'edificio è stato costruito. Nell'atto stesso, l'Amministrazione comunale s'impegna a mantenere in perpetuo ad esclusivo uso scolastico l'edificio e a provvedere alle spese di manutenzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 65. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 555.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1927, n. 279.

Approvazione del Trattato relativo alla riunione della Bessarabia alla Romania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ratificare il Trattato relativo alla Bessarabia stipulato in Parigi il 28 ottobre 1920 tra l'Italia ed altri Stati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il Trattato relativo alla Bessarabia, stipulato in Parigi il 28 ottobre 1920 fra l'Italia, l'Impero Britannico, la Francia, il Giappone, principali Potenze Alleate, e la Romania.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 48-bis. — FERRETTI.

L'Empire Britannique, la France, l'Italie, le Japon, principales Puissances Alliées, et la Roumanie,

Considérant que dans l'intérêt de la paix générale en Europe il importe d'assurer dès maintenant sur la Bessarabie une souveraineté répondant aux aspirations de la population et y garantissant aux minorités de race, de religion ou de langue la protection qui leur est due;

Considérant que, des points de vue géographique, ethnographique, historique et économique, la réunion de la Bessarabie à la Roumanie est pleinement justifiée;

Considérant que la population de la Bessarabie a manifesté son désir de voir la Bessarabie réunie à la Roumanie;

Considérant enfin que la Roumanie a, de sa propre volonté, le désir de donner de sûres garanties de liberté et de justice, sans distinction de races, de religions ou de langue, conformément au Traité signé à Paris le 9 décembre 1919, aux habitants de l'ancien Royaume de Roumanie aussi bien qu'à ceux des territoires nouvellement transférés:

Ont résolu de conclure le présent traité et ont, à cet effet, désigné pour leurs plénipotentiaires, sous réserve de la faculté de pourvoir à leur remplacement pour la signature, savoir:

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes:

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

pour le Dominion du Canada:

Le Très Honorable sir G. Foster, G. C. M. G., P. G., Ministre de Commerce;

pour le Commonwealth d'Australie:

Le Très Honorable Andrew Fisher, Haut-Commissaire pour l'Australie dans le Royaume-Uni;

pour le Dominion de la Nouvelle Zélande:

Le Très Honorable Edward George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

pour l'Union Sud-Africaine:

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

pour l'Inde:

Le Très Honorable Edward-George Villiers, Comte du Derby, K. G., P. C., K. C. V. O., C. B., Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté britannique à Paris;

Le Président de la République Française:

M. Georges Leygues, Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Etrangères;

M. Jules Cambon, Ambassadeur de France;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Comte Lelio Bonin Longare, Sénateur du Royaume, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie à Paris;

Sa Majesté l'Empereur du Japon:

Le Vicomte Ishii, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon à Paris;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. Take Jonesco, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Prince Dimitrie Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Roumanie à Paris;

lesquels ont convenu des stipulations suivantes:

Article 1er.

Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître la souveraineté de la Roumanie sur le territoire de la Bessarabie compris entre la frontière actuelle de Roumanie, la Mer Noire, le cours du Dniester depuis son embouchure jusqu'au point où il est coupé par l'ancienne limite entre la Bukovine et la Bessarabie et cette ancienne limite.

Article 2.

Une Commission composée de trois membres, dont un sera nommé par les Principales Puissances alliées, un par la Roumanie et un par le Conseil de la Société des Nations pour le compte de la Russie, sera constituée dans les quinze jours qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, pour fixer sur place la nouvelle ligne frontière de la Roumanie.

Article 3.

La Roumanie s'engage à observer et faire observer rigoureusement sur le territoire de la Bessarabie visé à l'article premier les stipulations du Traité signé à Paris, le 9 décembre 1919, par les Principales Puissances alliées et associées et par la Roumanie, et notamment d'y assurer aux habitants, sans distinction de race, de langue ou de religion, les mêmes garanties de liberté et de justice qu'aux autres habitants de tous autres territoires faisant partie du Royaume de Roumanie.

Article 4.

La nationalité roumaine sera acquise de plein droit, à l'exclusion de toute autre, aux ressortissants de l'ancien Empire de Russie établis sur le territoire de Bessarabie visé à l'article 1er.

Article 5.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les ressortissants de l'ancien Empire de Russie âgés de plus de 18 ans et établis sur le territoire de Bessarabie visé à l'article 1er auront la faculté d'opter pour toute autre nationalité qui leur serait ouverte.

L'option du mari entraînera celle de la femme et l'option des parents entraînera celle de leurs enfants âgés de moins de 18 ans.

Les personnes ayant exercé le droit d'option ci-dessus prévu devront, dans les douze mois qui suivront, transporter leur domicile dans l'Etat en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu'elles possèdent sur le territoire roumain. Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature. Il ne leur sera imposé, de ce fait, aucun droit de sortie.

Article 6.

La Roumanie reconnaît comme ressortissants roumains, de plein droit et sans aucune formalité, les ressortissants de l'ancien Empire de Russie qui sont nés sur le territoire de la Bessarabie, visé à l'article 1er, de parents y ayant leur domicile, encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité ils n'y soient pas eux-mêmes domiciliés.

Toutefois, dans les deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités roumaines compétentes dans le pays de leur résidence, qu'elles renoncent à la nationalité roumaine et elles cesseront alors d'être considérées comme ressortissants roumains. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de 18 ans.

Article 7.

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que la bouche du Danube, dite bouche de Kilia, doit passer sous la juridiction de la Commission européenne du Danube.

En attendant la conclusion d'une convention générale pour le régime international des voies d'eau, la Roumanie s'engage à appliquer aux portions du système fluvial du Dniester qui peuvent être comprises sur son territoire ou qui forment les frontières, le régime prévu au 1er paragraphe de l'article 332 et dans les articles 333 à 338 du Traité de paix avec l'Allemagne du 28 juin 1919.

Article 8.

La Roumanie assumera la responsabilité de la part proportionnelle afférant à la Bessarabie dans la dette publique russe et tous autres engagements financiers de l'Etat russe, telle qu'elle sera déterminée par une Convention particulière entre les Principales Puissances alliées et associées, d'une part, et la Roumanie, d'autre part. Cette Convention sera préparée par une commission désignée par lesdites Puissances. Au cas où la commission n'arriverait pas à un accord dans un délai de deux ans, les questions en litige seraient immédiatement soumises à l'arbitrage du Conseil de la Société des Nations.

Article 9.

Les Hautes Parties contractantes inviteront la Russie à adhérer au présent Traité, dès qu'il existera un Gouvernement russe reconnu par elles. Elles se réservent le droit de soumettre à l'arbitrage du Conseil de la Société des Nations toutes questions qui pourraient être soulevées par le Gouvernement russe concernant les détails de ce Traité, étant bien entendu que les frontières définies dans le présent Traité, ainsi que la souveraineté de la Roumanie sur les territoires qui y sont compris, ne sauraient être mis en question.

Il en sera de même de toutes difficultés que pourrait faire naître ultérieurement son application.

Le présent Traité sera ratifié par les Puissances signataires. Il n'entrera en vigueur qu'après le dépôt de ces ratifications et à partir de l'entrée en vigueur du Traité signé par les Principales Puissances alliées et associées et la Roumanie le 9 décembre 1919.

Le dépôt des ratifications sera effectué à Paris.

Les Puissances dont le Gouvernement a son siège hors d'Europe auront la faculté de se borner à faire connaître au Gouvernement de la République française, par leur Représentant diplomatique à Paris, que leur ratification a été donnée et, dans ce cas, elles devront en transmettre l'instrument aussitôt que faire se pourra.

Un procès verbal de dépôt de ratification sera dressé.

Le Gouvernement français remettra à toutes les Puissances signataires une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt de ratification.

Fait à Paris, le vingt-huit octobre mil neuf cent vingt, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française et dont les expéditions authentiques seront remises à chacune des Puissances signataires du Traité.

Les Plénipotentiaires qui, par suite de leur éloignement momentané de Paris, n'ont pas pu apposer leur signature sur le présent Traité, seront admis à le faire jusqu'au quinze décembre 1920.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-après, dont les pleins pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Traité.

(L.S.) *Derby.*
(L.S.) *Andrew Fisher.*
(L.S.) *Derby.*
(L.S.) *Derby.*
(L.S.) *Derby.*
(L.S.) *G. Leygues.*
(L.S.) *Jules Cambon.*
(L.S.) *Bonin.*
(L.S.) *K. Ishii.*
(L.S.) *Take Jonesco.*
(L.S.) *D. J. Ghika.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 556.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 238.
Scioglimento dell'Associazione bresciana per la cultura popolare, in Brescia.

N. 238. R. decreto 10 febbraio 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Associazione bresciana per la cultura popolare, con sede in Brescia, viene sciolta assegnandosi il suo patrimonio all'Opera nazionale del Dopolavoro, sezione di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 557.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1927, n. 240.
Approvazione dello statuto della Congregazione di carità di Portole.

N. 240. R. decreto 26 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Portole.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 558.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1926, n. 2477.
Contributo scolastico del comune di Coccaglio.

N. 2477. R. decreto 27 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Coccaglio, della provincia di Brescia, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4541.53 col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 449, è elevato a L. 7827.53, a decorrere dal 1° gennaio 1923, in dipendenza della istituzione della 5ª classe elementare.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 559.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. 247.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « P. Verri », in Milano.

N. 247. R. decreto 3 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico « P. Verri », in Milano, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1927 *Anno V*

Numero di pubblicazione 560.

REGIO DECRETO 3 febbraio 1927, n. 248.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Bari.

N. 248. R. decreto 3 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 561.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1927, n. 258.
Approvazione dello statuto dell'Associazione « Croce Bianca », in Trani.

N. 258. R. decreto 26 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Associazione « Croce Bianca », in Trani.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 562.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 265.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Imola.

N. 265. R. decreto 10 febbraio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Imola.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 563.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 264.
Erezione in ente morale del « Fondo di assistenza Giuseppe Frua » presso la Società anonima De Angeli-Frua, in Milano.

N. 264. R. decreto 9 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, il « Fondo di assistenza Giuseppe Frua » presso la Società anonima De Angeli-Frua, con sede in Milano, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1927 - *Anno V*

Numero di pubblicazione 564.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 246.

Autorizzazione al R. collegio Carlo Alberto di Torino ad accettare una donazione disposta in suo favore per la istituzione di una fondazione intitolata al nome del prof. Giuseppe Bruno.

N. 246. R. decreto 20 gennaio 1927, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il R. collegio Carlo Alberto di Torino viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore, dall'on. professore comm. Luigi Ciartoso, per la istituzione di una fondazione intitolata al nome del prof. Giuseppe Bruno e destinata al conferimento di un posto di studio a favore di uno studente di disagiate condizioni economiche, iscritto alla Regia università di Torino ed appartenente, per nascita e per origine, alle antiche provincie degli Stati Sardi. Col decreto stesso, la fondazione suddetta viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 565.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2473.

Contributo scolastico del comune di Capriana ed annullamento di quello degli ex comuni di Anterivo e Rover Carbonare.

N. 2473. R. decreto 18 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Capriana, della provincia di Trento, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissato in L. 1568 col R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, è elevato a L. 3026 a decorrere dal 1° dicembre 1925, e con la stessa decorrenza è annullato il contributo già fissato con lo stesso decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, a carico degli ex comuni di Anterivo e Rover Carbonare, rispettivamente in L. 1034 e L. 424.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 566.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2474.

Contributo scolastico del comune di Castello di Fiemme ed annullamento di quello dell'ex comune di Stramentizzo.

N. 2474. R. decreto 18 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Castello di Fiemme, della provincia di Trento, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissato in L. 1128 col R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, è elevato a L. 4362 a decorrere dal 18 marzo 1925, e con la stessa decorrenza è annullato il contributo già stabilito con lo stesso decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, a carico dell'ex comune di Stramentizzo in L. 234.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 567.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2475.

Contributo scolastico del comune di Ladinia e annullamento di quello degli ex comuni di Corvara in Badia e di Colfosco.

N. 2475. R. decreto 18 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Ladinia, della provincia di Trento, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, è fissato in L. 872 a decorrere dal 1° gennaio 1926, e con la stessa decorrenza è annullato il contributo già fissato col R. decreto 23 ottobre 1925, numero 2534, a carico degli ex comuni di Corvara in Badia e Colfosco, rispettivamente in L. 488 e L. 384.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 568.

REGIO DECRETO 18 novembre 1926, n. 2476.

Contributo scolastico del comune di Biacesa e annullamento di quello dell'ex comune di Pregasina.

N. 2476. R. decreto 18 novembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Biacesa, della provincia di Trento, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 763, già fissato in L. 538 col R. decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, è elevato a L. 828 a decorrere dal 1° gennaio 1926, e con la stessa decorrenza è annullato il contributo già stabilito con lo stesso decreto 23 ottobre 1925, n. 2534, a carico dell'ex comune di Pregasina in L. 290.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1927 - Anno V

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1926.

Proporzioni stabilite per le promozioni degli impiegati provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica e da quella statale di Fiume passati alla dipendenza dell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta la tabella n. 42 del ruolo organico del personale del gruppo A della Amministrazione della sanità pubblica, portata dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduta la tabella portata dal R. decreto 13 agosto 1926, n. 1609, con la quale si stabilivano i posti da assegnarsi per i diversi gradi al 1° dicembre 1923 ed al 1° dicembre 1924 rispettivamente agli impiegati della cessata Amministrazione austro-ungarica ed a quelli della Amministrazione statale di Fiume, gli uni e gli altri passati alla dipendenza della Amministrazione della sanità pubblica;

Veduto il 2° e 3° comma dell'art. 10 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440;

Decreta:

Articolo unico.

Le promozioni degli impiegati provenienti dalla cessata Amministrazione austro-ungarica e dalla Amministrazione

statale di Fiume passati alla dipendenza della Amministrazione della sanità pubblica, saranno regolate secondo le proporzioni indicate nella tabella seguente, con la quale, per ciascun gruppo e per ciascun grado, si stabilisce dopo quanti impiegati del personale della Amministrazione della sanità pubblica possa essere promosso uno di quelli che pervengono dalle Amministrazioni ridette.

Gruppo e ruolo	Proporzioni
Dal grado ottavo al settimo	4 - 1
Medici:	
Dal grado nono all'ottavo	6 - 1
Veterinari:	
Dal grado ottavo al settimo	4 - 1
Dal grado nono all'ottavo	1 - 1
Dal grado decimo al nono	1 - 1

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 20 novembre 1926.

Il Ministro: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1927.
Istituzione dell'Ufficio del lavoro portuale di Torre Annunziata.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1925, contenente le norme transitorie per la disciplina delle operazioni d'imbarco e sbarco e movimento di merci nel porto di Torre Annunziata;
Ritenuta la necessità di disciplinare in modo definitivo il lavoro portuale nel porto predetto;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Disposizioni generali.

Art. 1.

Presso l'Ufficio circondariale marittimo di Torre Annunziata è istituito un Ufficio del lavoro portuale, al quale spetta di esercitare nel porto di Torre Annunziata i poteri previsti dal R. decreto n. 232 del 1° febbraio 1925. Ne è capo il comandante del porto di Torre Annunziata sotto il controllo del capo del Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia.

Art. 2.

Il comandante del porto, capo dell'Ufficio del lavoro, sarà assistito da:

un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale scelto tra i funzionari del competente Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro;

un rappresentante dei datori di lavoro portuale avente residenza nel comune di Torre Annunziata ed eletto dal Consiglio provinciale per l'economia sedente in Napoli;

il segretario del locale Sindacato dei lavoratori del porto.

Il rappresentante dei datori di lavoro e quello del Sindacato dei lavoratori del porto decadono dalla carica e debbono essere sostituiti quando venga accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.

Art. 3.

Dovrà essere udito il parere dei rappresentanti di cui al precedente articolo, che saranno convocati dal comandante del porto a sua iniziativa od anche a richiesta di uno di essi, quando occorra:

1° determinare o variare la forza numerica dei ruoli dei lavoratori;

2° deliberare sulle domande per l'ammissione nei ruoli suddetti e formare la graduatoria degli aspiranti;

3° preparare le proposte per eventuali modifiche al presente ordinamento e per la determinazione e variazione delle tariffe di lavoro portuale, nonchè esaminare, per quindi riferirne al capo del Compartimento marittimo le domande e proposte che, sulla stessa materia, fossero presentate dalle classi operaie e commerciali;

4° tentare la conciliazione delle controversie collettive fra lavoratori e tra questi e i datori di lavoro quando interessino una intera categoria di lavoratori;

5° promuovere l'autorizzazione a lavorare in porto ad impresari ed associazioni di lavoratori;

6° revocare tale autorizzazione o sospendere dal lavoro in porto per oltre dieci giorni i datori di lavoro e le associazioni operaie;

7° determinare o variare le norme di lavoro, gli orari, la composizione e la resa delle vette o mani di lavoro.

Le riunioni saranno presiedute dal comandante del porto e le decisioni prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti. A parità di voti prevarrà quello del presidente.

A richiesta di uno dei rappresentanti, o a sua iniziativa, il comandante del porto, oltre che sulle materie di cui sopra, potrà sentire i rappresentanti medesimi ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e chiamare a partecipare alle sedute, in qualità di esperto e con semplice voto consultivo, chiunque sia ritenuto utile.

Art. 4.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nel porto di Torre Annunziata per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per altre operazioni sussidiarie e complementari.

Lavoratori e cooperative.

Art. 5.

Gli operai addetti al lavoro di cui all'art. 4, salve le eccezioni espressamente previste nel presente decreto, debbono essere inscritti in appositi ruoli di categorie tenute dall'Ufficio del lavoro.

I lavoratori sono divisi nelle seguenti categorie:

a) lavoratori di sotto coperta per il lavoro di stiva dei cereali;

b) lavoratori di sotto coperta per il lavoro di stiva dei carboni;

c) lavoratori di sopra coperta, i quali eseguono il lavoro di stiva delle merci varie e quello di coperta di tutte indistintamente le merci;

d) barcaiuoli per i cereali e per le merci varie;

e) barcaiuoli per i carboni;

f) braccianti addetti al carico ed allo scarico dei cereali e delle merci varie;

g) braccianti addetti alla discarica del carbone;

h) legatori di sacchi;

i) pesatori, tra i quali uno con le funzioni di assistente al bilico sarà mantenuto fino ad eliminazione.

Nessuno potrà, senza speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto.

Ogni categoria avrà un ruolo dei lavoratori permanenti, nel quale potranno essere inscritti soltanto coloro che attendono con carattere di continuità al lavoro portuale e da esso prevalentemente ritraggono i mezzi di sussistenza, ed un ruolo di lavoratori avventizi che comprenderà coloro che attendono al lavoro del porto soltanto saltuariamente.

Art. 6.

Per ottenere l'inscrizione nel ruolo dei lavoratori portuali occorrono i seguenti requisiti:

1° avere compiuto il diciottesimo anno e non oltrepassato il trentacinquesimo di età;

2° essere cittadino italiano ed avere stabile residenza nel comune di Torre Annunziata o in quelli limitrofi;

3° essere di sana e robusta costituzione fisica;

4° non avere riportate condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro, delitti di omicidio o lesioni personali quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione, delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere ed impianti portuali, od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° per coloro che hanno prestato servizio militare, avere ottenuto all'atto del congedamento, il certificato di buona condotta.

Art. 7.

I ruoli sia dei lavoratori permanenti che degli avventizi saranno chiusi e comprenderanno solo il numero di individui corrispondenti al fabbisogno del porto.

Non potranno riaprirsi i ruoli, per far luogo a nuove ammissioni od a passaggi definitivi da una categoria all'altra, se non con autorizzazione del capo del Compartimento marittimo e previo parere favorevole dei rappresentanti di cui all'art. 2, che proporranno il numero dei posti da coprire soltanto quando, per aumentato traffico del porto o per altre cause, il numero dei lavoratori inscritti si manifesti permanentemente insufficiente.

Art. 8.

L'apertura delle iscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del comandante del porto, al quale saranno rivolte entro il termine stabilito, le apposite domande munite dell'atto di nascita, del certificato di cittadinanza italiana, di quello di residenza e dei certificati penali e di buona condotta. Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 9.

Le domande saranno esaminate dal comandante del porto, il quale, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei.

Saranno titoli di preferenza, agli effetti della graduatoria, le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valore civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio ed al capo del Compartimento marittimo sarà riservata la decisione sugli eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro il termine di 15 giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 10.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli l'Ufficio del lavoro portuale rilascerà ad ogni lavoratore una tessera con fotografia, a pagamento, munita della firma dell'inscritto o di altro segno di riconoscimento.

Il relativo importo andrà all'Ufficio stesso in rimborso delle spese di stampa.

Art. 11.

I vuoti che si verificheranno nei ruoli dei lavoratori permanenti di una categoria, sempre che ne sia riconosciuta l'opportunità come all'art. 7, saranno coperti dagli avventizi della stessa categoria nell'ordine di anzianità, purchè conservino i prescritti requisiti, tranne quello dell'età.

Art. 12.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a dette categorie degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria cui appartengono.

Art. 13.

Tutti i lavoratori portuali sono tenuti:

a) a presentarsi regolarmente alle chiamate al lavoro;

b) a portare sempre con loro la tessera personale ed averne speciale cura e ad esibirla a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'autorità marittima e della forza pubblica;

c) a non assentarsi dal lavoro se non con regolare autorizzazione ed a eseguire sollecitamente ed a regola d'arte il lavoro loro affidato, evitando danni alle persone ed alle cose;

d) a non cedere ad altri la propria tessera ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro sotto pena di radiazione dai ruoli;

e) a rispettare i funzionari ed agenti dell'autorità marittima, della Regia dogana e della forza pubblica ed a obbedire ai loro ordini.

Art. 14.

Il comandante del porto potrà concedere, compatibilmente con le esigenze del lavoro portuale, delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 15.

La cancellazione dai ruoli sarà fatta nei seguenti casi:

1° a richiesta del lavoratore;

2° in caso di invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età o quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 6 del presente decreto;

4° quando per manifeste prove debba considerarsi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri.

Il lavoratore permanente sarà cancellato anche quando, senza giustificato motivo, a giudizio insindacabile del co-

mandante del porto, si assenterà dal lavoro per sei chiamate anche non consecutive, nel periodo di tre mesi. Non sarà tenuta per valida giustificazione l'impiego in altri lavori.

Art. 16.

Il comandante del porto, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, ed avutane autorizzazione dal capo del Compartimento marittimo, potrà procedere alla revisione totale o parziale dei ruoli, alla soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente alla formazione di nuove od alla loro ripartizione in specialità.

Art. 17.

Al trattamento di quiescenza dei lavoratori resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia, nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 18.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso, amministrato dal comandante del porto, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento ed al canone annuo per l'esercizio delle concessioni di cui al seguente articolo.

Art. 19.

Il capo del Compartimento marittimo, sentito il comandante del porto di Torre Annunziata ed i rappresentanti di cui all'art. 2, potrà autorizzare l'esercizio in porto a cooperative di lavoratori portuali, purchè tali organizzazioni siano composte esclusivamente di individui inscritti nei ruoli dei lavoratori permanenti e si dedichino soltanto al lavoro di carico e scarico delle merci con esclusione di qualsiasi altra iniziativa od impresa che non abbia stretta attinenza col lavoro portuale.

Nessun lavoratore potrà appartenere contemporaneamente a più di una cooperativa.

Art. 20.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione.

A tal uopo, insieme con la domanda, le organizzazioni interessate dovranno presentare al capo del Compartimento marittimo di Castellammare di Stabia, per mezzo del comandante del porto di Torre Annunziata, i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi con le rispettive generalità.

Art. 21.

La concessione sarà subordinata alle seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti ed abbiano uguaglianza di trattamento;

2° che chiunque tra i lavoratori permanenti della categoria cui appartiene la cooperativa possa esservi ammesso, purchè non inscritto in altra cooperativa;

3° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti tra i soci senza altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia colle disposizioni di legge;

4° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

5° che la cooperativa riconosca nel comandante del porto il diritto di esercitare sia continuativamente che saltuariamente il più ampio e rigoroso controllo sulla sua amministrazione e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dal comandante predetto; come pure di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio del capo del Compartimento marittimo su proposta del comandante del porto di Torre Annunziata e sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

6° che la cooperativa riconosca nel comandante del porto il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, ed il terzo dal presidente del competente Tribunale civile.

Art. 22.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento, presso l'Ufficio del lavoro, di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata dal capo del Compartimento marittimo su proposta del comandante del porto di Torre Annunziata, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, nonchè al deposito di una cauzione che nello stesso modo sarà pure da lui determinata, in base al numero dei soci e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta verrà per qualsiasi causa ridotta.

Art. 23.

Le concessioni alle cooperative potranno essere in qualunque momento sospese o revocate dal capo del Compartimento marittimo, sentiti il comandante del porto ed i rappresentanti di cui all'art. 2, e senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento o quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe con retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando, avendo soci disponibili, si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° non abbia eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro nell'esercizio del diritto di controllo e di ispezione sul funzionamento di essa e non abbia, entro il termine stabilito, esonerato dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 5 dell'art. 21.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentiti i rappresentanti di cui all'art. 2, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Datori ed imprese di lavoro.

Art. 24.

Coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi di opera per provvedere ai lavori di cui all'art. 4,

ed i fiduciari da essi impiegati in porto, sono soggetti alle norme del presente ordinamento e devono rispetto ed obbedienza all'autorità marittima.

In caso di trasgressione il comandante del porto, oltre all'applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

Art. 25.

Agli effetti della vigilanza che il comandante del porto deve esercitare sul lavoro e sulle operazioni portuali, i datori di lavoro sono tenuti ad esibire al comandante stesso od ai suoi incaricati tutti i documenti che fossero loro richiesti.

Norme di lavoro.

Art. 26.

I capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 300 tonnellate potranno avvalersi esclusivamente dei propri equipaggi per tutte le operazioni di stivaggio e disistivaggio.

Art. 27.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli dell'Ufficio del lavoro, salve le eccezioni espressamente previste, nè essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo è inscritto senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare i passaggi provvisori da una all'altra categoria.

Gli individui sorpresi a lavorare in porto, in contravvenzione a tali disposizioni, saranno allontanati con la forza ed il datore del lavoro o cooperativa che li avrà impiegati dovrà versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai del ruolo.

Art. 28.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato col sistema del turno, dall'Ufficio del lavoro, il quale vigilerà a che tale sistema sia osservato dalle cooperative per i propri soci.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficoi di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi per la giornata di operai occasionali, estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto alla inscrizione nei ruoli. E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 29.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 30.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859, e successive modifiche.

Controversie e sanzioni.

Art. 31.

Le controversie individuali che potessero sorgere fra equipaggi e lavoratori portuali e fra questi e i datori di lavoro saranno decise senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti, dal comandante del porto.

Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione della decisione gli interessati potranno ricorrere al capo del Compartimento marittimo, il quale giudicherà inappellabilmente.

Art. 32.

Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte alle persone od enti addetti al lavoro nel porto di Torre Annunziata, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria fino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;

c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;

b) sospensione dalla concessione di esercizio sino a giorni 30;

c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le pene pecuniarie e la sospensione fino a 10 giorni sono inflitte dal comandante del porto; le altre sono inflitte dal capo del Compartimento marittimo su proposta del comandante stesso, il quale, quando trattasi di provvedimenti verso datori di lavoro od associazioni operaie, dovrà udire il parere dei rappresentanti di cui all'art. 2.

I provvedimenti disciplinari sono pubblicati all'albo dell'Ufficio circondariale marittimo e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali nè le responsabilità civili ai termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso per i lavoratori di cui all'art. 18.

Art. 33.

Le infrazioni alle presenti norme commesse da persone ed enti non contemplati da questo ordinamento saranno punite ai termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile come infrazioni alla polizia del porto.

Disposizioni transitorie.

Art. 34.

Per la prima applicazione del presente ordinamento saranno compresi nei ruoli dei lavoratori permanenti ed avventizi soltanto coloro già inscritti con tale qualifica nei ruoli di cui al precedente decreto Ministeriale del 5 febbraio 1925 esistenti presso l'Ufficio circondariale marittimo di

Torre Annunziata. I detti lavoratori debbono però comprovare di possedere i requisiti richiesti dall'art. 6, tranne quello dell'età che non potrà essere inferiore ai 18 anni.

Il comandante del porto di Torre Annunziata potrà concedere l'inscrizione ai lavoratori anche se abbiano commesso taluno dei reati indicati al n. 4 dell'art. 6 del presente decreto, quando, per la natura ed entità della mancanza commessa, e per la buona condotta successivamente mantenuta, diano sicuro affidamento per l'avvenire. Potrà anche ammettere, purchè fisicamente idonei, anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età sino a quando la loro posizione non venga regolata coi provvedimenti di cui all'art. 17.

Art. 35.

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto i presidenti delle cooperative, attualmente in esercizio, presenteranno una domanda collettiva di ammissione nei ruoli dei loro soci, corredata dalla copia dell'atto costitutivo della cooperativa, dell'elenco dei soci e dei documenti personali di ciascun socio comprovanti il possesso dei requisiti richiesti. I lavoratori non inscritti in cooperative dovranno nello stesso termine presentare le domande corredate dei prescritti documenti.

Entro 15 giorni dalla data della scadenza per la presentazione delle domande il comandante del porto compilerà i ruoli dei lavoratori, rendendoli ostensibili mediante pubblico avviso nel proprio ufficio, per 10 giorni.

In questo periodo di tempo potranno essere prodotti reclami per i quali deciderà inappellabilmente il capo del Compartimento marittimo al quale i reclami stessi saranno trasmessi a cura del comandante del porto con le opportune informazioni.

Dopo le decisioni del capo del Compartimento marittimo i ruoli dei lavoratori portuali, con le variazioni dipendenti dall'eventuale accoglimento dei detti reclami, saranno considerati senz'altro definitivi.

Art. 36.

Entro lo stesso termine di 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le cooperative che intenderanno esercitare in porto dovranno presentare al comandante del porto le domande documentate come all'art. 20.

Roma, addì 5 marzo 1927 - Anno V

Il Ministro: Ciano.

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1927.

Autorizzazione al Credito italiano ad aprire una propria filiale in Brescia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura di una filiale del Credito italiano in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
Volpi.

Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1927.

Svincolo parziale della cauzione della Società di assicurazione « Le Foncier de France et des Colonies », con sede in Parigi e rappresentanza in Italia in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti lo esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Veduto il provvedimento in data 25 ottobre 1921, n. 2353, registrato al n. 2348, col quale il Regio tribunale civile e penale di Milano ha dichiarato in liquidazione la gestione italiana della Società di assicurazione « Le Foncier de France et des Colonies » con sede in Parigi, nominando liquidatore giudiziario della gestione medesima l'avv. Arturo Muzii di Milano;

Veduto il piano di riparto delle attività relative alla gestione italiana della citata Società depositato presso la cancelleria del Regio tribunale civile e penale di Milano il 30 maggio 1922, inscritto al n. 3016 del registro d'ordine, al n. 12492 del registro società, volume 493, fascicolo 590, pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Regia prefettura di Milano, n. 100 del 3 giugno 1922, pag. 4621, n. 8854;

Veduto i decreti Ministeriali in data 21 febbraio 1923, 28 marzo 1924 e 11 febbraio 1925, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, rispettivamente al n. 46 del 24 febbraio 1923, n. 83 del 7 aprile 1924 e n. 36 del 13 febbraio 1925, coi quali la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a svincolare ed a consegnare al liquidatore giudiziario della gestione italiana della Società di assicurazioni « Le Foncier de France et des Colonies » con sede in Parigi, i titoli del Debito pubblico di cui alle polizze di deposito nn. 17081, 17255, 17989, 17990, 17991, 17992, 18069, 18081, 18501, 18785, 18786, 16372, 17130, 17255, 17262, 17469, 17595, 18431 e 18080, per l'importo cauzionale complessivo di L. 2,496,900;

Veduta la domanda dell'avv. Arturo Muzii di Milano, liquidatore giudiziario della predetta gestione, intesa ad ottenere lo svincolo e la restituzione delle rimanenti attività a suo tempo depositate in Italia dalla citata Società a termine del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167;

Considerata l'opportunità di mettere a disposizione dell'anzidetto liquidatore una parte di tali attività per procedere al pagamento dei residui debiti relativi ad assicurazioni dirette assunte nel Regno dalla Compagnia « Le Foncier de France et des Colonies »;

Ritenuto che in relazione a quanto è dichiarato nel certificato in data 28 maggio 1924, rilasciato dalla Regia intendenza di finanza di Milano, risultano tuttora esistenti al nome della gestione suddetta i depositi costituiti da titoli del Debito pubblico, di cui alle polizze nn. 17723 e 17988 dell'importo complessivo nominale di L. 1,000,000;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a liberare dal vincolo al quale sono attualmente soggetti ed a consegnare al liquidatore giudiziario della gestione italiana della Società di assicurazioni « Le Foncier de France et des Colonies » con sede in Parigi e già con rappresentanza nel Regno in Milano, i titoli di consolidato 5 per cento del complessivo capitale nominale di L. 400,000 facenti parte della polizza di deposito n. 17723, rilasciata dalla Regia intendenza di finanza di Milano (servizio Cassa depositi e prestiti).

Con il ricavato della vendita di tali titoli il liquidatore suddetto provvederà al pagamento delle somme ancora dovute agli assicurati italiani della Società « Le Foncier de France et des Colonies » in dipendenza delle assicurazioni dirette assunte nel Regno.

Art. 2.

Le somme che residueranno dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui all'art. 1 in confronto del capitale ricavato con la vendita dei titoli svincolati in precedenza e di quelli liberati con l'art. 1 del presente decreto nonchè con le somme riscosse o da riscuotere per interessi già maturati o che matureranno sui titoli prestati a cauzione, saranno depositate dal liquidatore giudiziario della Società « Le Foncier de France et des Colonies » alla Banca d'Italia, in conto corrente vincolato.

Non potrà essere effettuato alcun prelievo da detto conto corrente, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

Delle operazioni di cui ai precedenti articoli, il liquidatore darà dettagliato rendiconto al Ministero dell'economia nazionale.

Roma, addì 28 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1927.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana adottate dalla Società di assicurazione « La Cattolica », con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Cattolica » con sede in Verona, tendente ad ottenere l'approvazione delle tariffe, nonchè delle condizioni di polizza per alcune nuove forme di assicurazioni;

Viste le basi tecniche le tariffe dei premi puri e dei premi lordi, e le condizioni di polizza;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate in conformità del testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe dei premi lordi nonchè le relative condizioni di polizza adottate dalla Società cattolica di assicurazione anonima cooperativa con sede in Verona:

a) Tariffa categ. 4, relativa all'assicurazione, contro pagamento di un premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un certo periodo di tempo;

b) Tariffa categ. 4-b, relativa all'assicurazione, contro pagamento di un premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene in un determinato periodo di tempo;

c) Tariffa categ. 4-c, relativa all'assicurazione, contro pagamento di un premio annuo temporaneo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un periodo di tempo prestabilito.

Roma, addì 28 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1927.

Istituzione di premi a favore di coloro che catturino ed uccidano delfini.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Ritenuta la necessità di incoraggiare ed intensificare la lotta contro i delfini, per attenuare i danni che essi sogliono produrre ai pescatori durante le operazioni di pesca;

Udito il parere del Comitato consultivo della pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un premio di L. 50 a favore di qualsiasi cittadino italiano che, entro il 31 dicembre 1927, catturi ed uccida, portandolo poi a terra, un delfino.

Il premio è elevato a L. 100 quando si tratti di femmine, durante il periodo della riproduzione.

La spesa relativa sarà posta a carico del capitolo 199 resti del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio in corso.

Art. 2.

I premi saranno pagati dal Ministero dell'economia nazionale, in base a rapporto della competente Capitaneria di porto, che accerti dell'eseguita cattura ed uccisione, ed indichi la persona alla quale la somma deve essere versata. Quando la uccisione del delfino sia avvenuta con il concorso di più uomini dell'equipaggio di una imbarcazione, la Capitaneria potrà proporre un'equa suddivisione del premio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: Belluzzo.

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1927.

Autorizzazione al « Banco de Italia y Rio de la Plata », ad aprire una propria succursale a Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Di concerto col Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, e col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura in Torino (via Alfieri) di una succursale del « Banco de Italia y Rio de la Plata », di Buenos Aires, alle dipendenze della sua Direzione generale per l'Italia, avente sede in Genova.

Roma, addì 11 febbraio 1927 - Anno V.

Il Capo del Governo, Ministro per gli esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicazione.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per la pubblica istruzione ha presentato in data 10 marzo 1927, alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 237 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1927), contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 23 febbraio 1927 in Tollegno, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 24 febbraio 1927 in Guasticce, provincia di Livorno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 4 marzo 1927 in Saline di Volterra, provincia di Pisa, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

REALE ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

Sussidi per le ricerche scientifiche.

L'Accademia dei Lincei oltre che alla pubblicazione di notevolissimi periodici, diffusi e ricercati in tutto il mondo, attende ad un'opera continua ed intensa, per quanto silenziosa, di incoraggiamento di tutte le più importanti iniziative scientifiche che interessano la cultura nazionale.

Così, per sopperire ai bisogni di molte nostre riviste scientifiche che per il costo della stampa avrebbero dovuto da tempo interrompere le pubblicazioni, l'Accademia dei Lincei ha ottenuto dalla « International Education Board » fondata da Rockfeller un sussidio annuo di dollari 4275 (pari a L. 100,000 circa) che anche quest'anno è stato distribuito a 14 dei nostri più importanti periodici scientifici.

Ma per aiutare specialmente le ricerche scientifiche, proseguendo le gloriose tradizioni della scuola di Galileo, ha destinato anche per quest'anno i frutti del fondo di L. 300,000 offerto dalla munificenza del senatore Treccani ad incoraggiamento e sovvenzione di quegli studi e ricerche che in ogni campo della scienza, sembrano per la loro importanza degni d'aiuto.

Per il 1927 i frutti del fondo Treccani sono stati distribuiti in parte per sussidiare diverse ricerche di laboratorio che si vanno compiendo nelle nostre Università, specialmente relative alle scienze biologiche visto che recenti provvidenze del Governo nazionale hanno provveduto ai bisogni delle scienze fisiche e chimiche. Così sono state incoraggiate ricerche sulle modificazioni delle glandole tiroidi e surrenali promosse dal prof. Rossi nell'Istituto di biologia dell'Università di Firenze: sulle correnti bioelettriche dei nervi, e sull'azione dei raggi X sullo sviluppo degli embrioni (Istituto di biologia dell'Università di Bologna); sull'azione delle basse temperature sui tessuti (Istituto di fisiologia dell'Università di Napoli).

Per le scienze morali si è creduto di dover incoraggiare gli studi del dott. Capocci dell'Università di Roma sui libri dei Basilici, quelli del Tucci dell'Università di Roma e attualmente professore nell'Università di Dacca in India, su manoscritti tibetani e di contribuire ai lavori di scavo della Società italiana per le ricerche dei papiri in Egitto.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 14 al 20 marzo 1927 è stata fissata in L. 438, rappresentanti 100 dazio nominale e 338 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 11 marzo 1927 - Anno V

Francia	87.77	Oro	433.49
Svizzera	431.75	Belgrado	39.60
Londra	108.833	Budapest (pengo)	3.93
Olanda	9 —	Albania (Franco oro)	435.25
Spagna	386.81	Norvegia	5.83
Belgio	3.121	Svezia	6 —
Berlino (Marco oro)	5.32	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.16	Danimarca	5.98
Praga	66.70	Rendita 3,50 %	63.65
Romania	13.80	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	115.55	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	21.48	Consolidato 5 %	80.10
Peso argentino carta	9.45	Obbligazioni Venezie 3,50 %	61.25
New York	22.466		
Dollaro Canadese	22.46		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 30)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	95923	1,940 —	Ferraioli *Carolina* fu Luigi, moglie di Astuti Oronzio, domic. a Nocera Inferiore (Salerno), vincolata.	Ferraioli *Maria-Carolina* fu Luigi, moglie, ecc. come contro, vincolata.
3.50 % »	447215 447216	227.50 45.50	Lupi *Innocente, Angela, Ilda, Armanda* e *Giovanni Battista* fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Rolla Antonietta di Luigi, ved. Lupi, domic. in Lerici (Genova). La 2ª rendita è con usufr. vital. a Rolla Antonietta di Luigi, ved. Lupi, domic. a Lerici (Genova).	Lupi *Innocenzo, Marcello, Angiola-Lina, Erminia, Tilde-Amanda* e *Romolo-Giov. Batta*, minore ecc. come contro. La 2ª rendita è con usufr. vital. come contro.
»	110644	1,274 —	*Steffenoni Italica* fu Francesco, moglie di Mariani Emilio, domic. a Milano, vincolata.	*Stefenoni Luigia-Giuditta-Italica* fu Francesco, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	386959	70 —	Brunetti *Ritta* fu Gaetano, minorenne sotto la p. p. della madre Longhi Edvige di Giuseppe, ved. di Brunetti Gaetano, domiciliata a Milano; con usufr. vital. a Longhi Edvige di Giuseppe, ved. di Brunetti Gaetano.	Brunetti *Rita* fu Gaetano, minore ecc. come contro; con usufr. vit. come contro.
»	112370	35 —	*Cangella* Gennaro fu Ciro, domic. a Napoli, vincolata.	*Langella* Gennaro fu Ciro, domic. a Napoli, vincolata.
»	105364	49 —	*Peroni* Catterina di Felice, nubile, domic. a Camiano, frazione di Novara.	*Perrone* Catterina di Felice, nubile, domic. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 marzo 1927 - Anno V

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 30 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale 31 luglio 1923 col quale si dichiara costituito il Corpo del commissariato militare dell'aeronautica;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 30 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BALBO.

Notificazione di concorso per 30 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a n. 30 posti di tenente nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato).

Art. 2.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'aeronautica (Ispettorato di commissariato) e cominceranno il giorno che verrà comunicato con avviso personale ai singoli candidati.

Art. 3.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica, ruolo di commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di generale (grado 5°).

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 4.

Potranno prendere parte al concorso i cittadini provvisti di laurea in giurisprudenza e di diploma di laurea rilasciato da uno dei Regi istituti superiori di studi commerciali o dall'Istituto superiore libero di studi commerciali Luigi Bocconi.

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso è necessario:

a) essere per nascita o naturalizzazione, cittadino italiano;

b) non aver oltrepassato il 30° anno di età alla data del 1° giugno 1927;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) essere celibe, o vedovo senza prole;

e) avere l'attitudine fisica per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria cui i concorrenti saranno sottoposti a cura del Ministero dell'aeronautica prima dell'inizio degli esami: contro il risultato della visita non è ammesso appello.

Art. 6.

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare e delle scuole - Palazzo Viminale), non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente bando corredate dai seguenti documenti legalizzati dalle competenti autorità:

a) copia dell'atto originale di nascita;

b) certificato di stato libero;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale;

f) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare;

g) diploma originale di laurea o copia autentica debitamente legalizzata;

h) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

i) ricevuta dell'effettuato versamento presso un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso di L. 50 a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) fotografia con firma autenticata da un notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I concorrenti che fossero già impiegati dello Stato o ufficiali in S. P. della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 7.

Non saranno prese in considerazione le domande che pervenissero dopo il termine stabilito, o che entro lo stesso termine non siano state regolarmente documentate. La data di arrivo della domanda od eventualmente dei documenti risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario; come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Il Ministro per l'aeronautica indipendentemente dai documenti presentati si riserva il diritto di escludere dal concorso, senza addurne i motivi, coloro che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 9.

Gli esami consistono in prove scritte ed orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 10.

La Commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto medio delle prove scritte con quello medio delle prove orali.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti della votazione complessiva.

Art. 11.

A parità di punti nella votazione complessiva, l'ordine di precedenza è stabilito dalla maggiore età.

Art. 12.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di commissariato) sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal 1° al 30° compreso.

Nessuno dei concorrenti classificati idonei dopo i primi 40 avrà diritto alla nomina, che rimane di esclusiva facoltà del Ministero, in caso di rinunzia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori del concorso.

Art. 13.

Gli aspiranti al concorso che abbisognino di maggiori notizie potranno rivolgersi al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole - Palazzo Viminale.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: BALBO.

TABELLA A.

Programma dell'esame di concorso per la nomina a tenente nel Corpo di commissariato militare della aeronautica (ruolo commissari).

N. d'ordine	MATERIA D'ESAMI	Durata della prova
	Prove scritte.	
1	Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale	8 ore
2	Diritto amministrativo.	8 »
3	Diritto civile e commerciale	8 »
4	Componimento in lingua francese (a).	8 »
	Prove orali.	
1	Diritto ammministrativo e costituzionale. . .	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	10 »
3	Economia politica e scienza delle finanze. . .	10 »
4	Diritto internazionale	10 »
5	Legislazione aerea nazionale ed internazionale	15 »
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	15 »
7	Elementi di fisica e chimica.	15 »
8	Lingua francese (a)	15 »

(a) Il candidato potrà fare l'esame anche in altre lingue estere; per ogni lingua scritta correttamente e parlata correntemente si aggiungerà una unità al punto medio complessivo degli esami espresso in decimi.

PROGRAMMA.

Lingua francese.

I candidati dovranno dar prova di:

1° saper scrivere correttamente e parlare correntemente e con buona pronunzia il francese;

2° saper tradurre a vista dall'italiano in francese.

Diritto costituzionale.

Delle varie forme di Governo — Governo monarchico rappresentativo — Della divisione dei poteri e sue ragioni.

Il Re — Successione al trono — Reggenza — Luogotenenza — Dotazione della Corona — Prerogative del Re in ordine al potere legislativo, all'esecutivo e al giudiziario.

Il Parlamento — Legislature — Sessioni — Diritti comuni ai due rami del Parlamento — Uffici di Presidenza — Procedimento per l'esame dei progetti e delle petizioni — Discussioni — Interpellanze — Interrogazioni — Votazioni.

Il Senato — Nomina dei senatori — Categorie nelle quali possono essere nominati — Prerogative speciali del Senato — Prerogative speciali dei senatori.

La Camera dei deputati — Dell'elettorato politico secondo la legge vigente in Italia — Formazione e revisione delle liste elettorali — Elezione dei deputati — Giunta per la verificazione delle elezioni — Eleggibilità e incompatibilità parlamentari — Costituzione della Camera — Diritti speciali della Camera dei deputati — Prerogative dei deputati.

Il potere esecutivo — I Ministri ed il Consiglio dei Ministri — Nomina e revoca dei Ministri — Influenza di essi nel potere legislativo e nel giudiziario — Loro attribuzioni — Loro responsabilità penale e politica.

Potere giudiziario — Da chi esercitato — Inamovibilità dei giudici — Loro indipendenza, come assicurata — Giurisdizione ordinaria e speciale — Tribunali straordinari.

Diritti dei cittadini e loro garenzie — Eguaglianza civile — Libertà individuale e inviolabilità del domicilio — Inviolabilità della proprietà — Libertà religiosa — Libertà di stampa — Sue condizioni e limiti — Libertà di associazione e riunione — Diritto di petizione — Diritto di essere giudicato dai propri giudici naturali.

Diritto civile.

Del diritto civile in generale — Requisiti essenziali delle leggi, loro effetti e durata — Loro interpretazione — Quando possono aver effetto retroattivo — Della consuetudine.

Persone naturali e giuridiche — Parentela ed affinità — Distinzione dei diritti civili — Cittadinanza — Residenza e domicilio — Assenza.

Distinzione delle cose rispetto alla loro natura e alla persona del loro proprietario — Della proprietà e suo fondamento — Vari modi di acquistarla, occupazione, accessione, unione, prescrizione — Dell'espropriazione.

Del possesso e suoi effetti — Azione possessoria — Della modificazione della proprietà, usufrutto, uso servitù personali — Servitù prediali.

Delle successioni in generale — Idonei a succedere — Dei testamento — Eredi e legatari — Chi può far testamento e come debba essere fatto — Porzione disponibile e riservata — Successione legittima — Dei coeredi — Accettazione di eredità — Collazione — Pagamento dei debiti ereditari.

Dei contratti in genere — Elementi dei contratti — Persone incapaci a contrattare — Del consenso e sue forme — Vizi che si oppongono al consenso — Oggetto ed effetto dei contratti.

Contratto di compra-vendita — Obblighi del venditore e del compratore — Contratto di locazione — Come finisce — Suo scioglimento innanzi tempo — Obblighi del locatore e del conduttore — Locazione di opere e di servizi — Contratto di società.

Quasi contratti — Delitti e quasi delitti — Fideiussione — Pegno — Anticresi, ipoteca, privilegio e diritto di ritenzione — Modi con cui si estinguono le obbligazioni — Novazione, compensazione, prescrizione.

Atti di notorietà, delle presunzioni — Confessione civile — Mezzi di prova — Atti pubblici e privati — Testi idonei — Perizie — Del giuramento e varie sue forme.

Diritto amministrativo.

Dell'Amministrazione pubblica in generale — Suo scopo, sua funzione nello Stato — Fondi dell'Amministrazione — Accentramento e decentramento.

Materia amministrativa avente scopo finanziario — Demanio — Tasse — Imposte, loro specie — Debito pubblico.

Materie amministrative tutelari — Della difesa dello Stato — Della giustizia e della sicurezza interna — Della sanità pubblica; della istruzione e della educazione — Della agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro.

Amministrazione centrale e locale — Magistratura amministrativa — Ministeri — Attribuzioni dei Ministeri — Consiglio dei Ministri — Obblighi e diritti dei pubblici funzionari — Responsabilità dello Stato per le loro colpe.

Magistrature consultive — Loro ufficio — Consiglio di Stato — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Avvocatura erariale — Suo ordinamento e sue attribuzioni — Contenzioso amministrativo.

Funzione censoria nel Governo costituzionale — Corte dei conti, suo ufficio, suo ordinamento, sue attribuzioni.

Amministrazione locale — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Loro attribuzioni — Giunta provinciale amministrativa.

Comune — Consiglio comunale — Giunta — Sindaco — Podestà — Attribuzioni rispettive — Vigilanza — Tutela.

Diritto commerciale.

Delle persone commercianti — Diritti e doveri propri dei commercianti — Tenuta dei libri di commercio.

Delle società commerciali e delle loro varie specie — Norme principali che le reggono — Società cooperative.
Delle obbligazioni commerciali in genere — Del contratto di trasporto — Delle assicurazioni terrestri ed, in ispecie, di quelle contro i danni.
Della cambiale — Suoi requisiti — Della girata — Suoi effetti, forme e requisiti — Accettazione, specie, forma ed effetti dell'accettazione — Dell'avallo — Del protesto di non accettazione.
Delle varie maniere di scadenza delle cambiali — Del pagamento ordinario e per intervento — Protesto per mancato pagamento — Dell'azione di regresso — Procedimento giudiziale — Rivalsa.

Legislazione aerea nazionale ed internazionale.

Principî generali di diritto aeronautico — Cenni sulla convenzione di Parigi per il regolamento della navigazione; suoi rapporti con la legislazione interna — Commissione internazionale di navigazione aerea — Suoi scopi.
L'atmosfera e la sua libertà — Aeromobili — Nazionalità — Certificati di navigabilità — Giurisdizione cui sono soggetti — Registro nazionale.
Aeromobili di Stato — Militari — Privati — Contrassegni — Controlli — Personale di bordo — Brevetti — Licenze — Libretto di volo.
Circolazione aerea — Partenza — Atterramento — Rotte — Segnali — Servizio di polizia — Documenti di bordo — Aeroporti di Stato e privati — Campi di fortuna.
Trasporto di cose e persone — Trasporti vietati — Infortuni — Avarie — Sinistri — Danneggiamenti — Responsabilità — Risarcimento dei danni — Assicurazione.
Servizio doganale — Tasse — Ipoteca aeronautica e trascrizione — Disposizioni penali.

Diritto internazionale.

Nozioni fondamentali — Concetto e definizione del diritto internazionale — Fonti — Partizione della materia — Cenni sullo svolgimento storico e scientifico del diritto internazionale.
Soggetti del diritto internazionale — Stati e loro classificazione — Stati e territori neutralizzati — Formazione e trasformazione degli Stati — Fine degli Stati — Diritti fondamentali degli Stati.
Oggetti del diritto internazionale — Territorio degli Stati — Mare territoriale — Fiumi — Alto mare — Navi — Giurisdizione sulle navi.
Gli individui come obietto del diritto internazionale — Cittadini — Rapporto fra lo Stato e i suoi cittadini che si trovano in territorio straniero e fra lo Stato e gli stranieri che si trovano nel suo territorio.
Organi del diritto internazionale — Capi di Stati — Ministri degli affari esteri — Agenti diplomatici — Agenti consolari — Altri organi delle relazioni internazionali.
Atti e mezzi per porre in essere gli atti da cui derivano obbligazioni internazionali — Trattati — Loro requisiti, forme ed effetti — Responsabilità internazionale degli Stati.
Procedimenti — Mezzi pacifici per risolvere le controversie internazionali — Arbitrati — Società delle Nazioni — Mezzi coercitivi non bellici — Mezzi bellici — Diritti di guerra.
Diritto internazionale privato — Presupposti e definizioni — Fonti — Limite generale di applicazione delle leggi straniere — Problemi vari — Principali problemi di competenza legislativa.

Amministrazione e contabilità di Stato.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato — Demanio pubblico e patrimonio dello Stato — Beni immobili e mobili patrimoniali.
Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattative private — Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti — Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti — Servizi ad economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.
Anno finanziario — Bilancio di previsione — Rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.
Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali — Intendenza di finanza — Altri uffici provinciali e compartimentali — Direzione generale del Tesoro — Delegazione del Tesoro.
Agenti che maneggiano valori dello Stato — Loro responsabilità — Cauzioni — Casse — Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie.
Entrate dello Stato e sue fonti — Quietanza degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri — Spese dello Stato e loro impegno, liquidazione e pagamento — Emissione dei mandati — Varie specie dei mandati e loro pagamento — Spese fisse.
Movimento dei fondi — Vaglia del Tesoro — Servizio del portafoglio — Buoni del Tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Conti giudiziali.

Scienza delle finanze.

Nozioni generali — Stato e sua azioni economica — Necessità — Forma e scopi di essa.
Spese dello Stato — Loro accrescimento — Pressione tributaria sui contribuenti.
Entrate dello Stato — Ordinarie e straordinarie — Beni demaniali — Tasse — Pubblicazione imprese.
Imposte — Natura e forma — Caratteri economici e finanziari — Progressività e proporzionalità — Ripercussioni.
Imposte dirette ed indirette, reali e personali — Imposte speciali.
Bilancio dello Stato — Struttura — Preparazione e discussione — Esercizio provvisorio — La legge del bilancio — Controllo.
Enti locali — Loro entrate e spese.

Economia politica.

Concetto, limiti, divisioni ed importanza dell'economia politica — Azione economica dello Stato, suoi caratteri, suoi limiti — Legislazione sociale.
Elementi della produzione della ricchezza — Lel lavoro — Divisione del lavoro — Libertà del lavoro.
Il capitale: suo concetto, sue genesi; sue forme, sua importanza — Industria e varie sue forme.
Salario — Concetto, specie, leggi del salario.
Valore, sue cause e sue leggi — Lo scambio e sue forme — Moneta e sistemi monetari — Il credito in generale — Banche di deposito e di sconto, di circolazione, industriali, fondiarie, agrarie.
Dello scambio internazionale — Libertà del commercio — Sistemi restrittivi — Mezzi di trasporto.

Elementi di fisica e chimica.

Meccanica — Proprietà generali dei corpi — Rappresentazione geometrica delle forze — Dinamometri — Bilancie — Stadere — Doppia pesata.
Idrostatica — Proprietà dei liquidi — Principio di Pascal — Torchio idraulico — Principio di Archimede — Aerometri ed altri strumenti per la determinazione del peso specifico — Legge di Boyle — Manometri.
Termologia — Calore — Misura, trasmissione e propagazione del calore — Compensazione dei pendoli — Dilatazione dei liquidi — Calorimetria — Calorimetri — Barometri — Termometri.
Ottica — Propagazione e velocità della luce — Fotometri — Riflessione e rifrazione — Refrattometri — Specchi piani, prismi e lenti — Microscopio — Spettoscopio.
Elettricità — Magneti — Calamita — Bussole — Elettricità statica e dinamica — Elettroscopi — Pile e loro principali specie — Galvanometro — Effetti chimici delle correnti elettriche — Elettrolisi e sue leggi — Apparecchi generatori della elettricità — Strumenti elettrici di misura.
Sostanze semplici e composte — Miscuglio, combinazione e conservazione delle materie — Simboli e formule — Teoria atomica — Nomenclatura — Idrogeno — Ossigeno — Combustione — Cloro bromo — Iodio — Fluoro.
Composizione e formula dell'acqua — Acqua ossigenata — Ossidi e loro nomenclatura — Idrati — Acidi e loro nomenclatura — Sali — Acido cloridrico — Acido bromidrico.
Solfo e suoi composti — Solfati — Azoto e suoi ossidi — Acido nitrico e nitrati — Ammoniaca e sali ammoniacali — Arsenico e antimonio e loro composti — Boro — Acido borico — Borati.
Silicio — Anidride silicida — Cenni sui silicati — La dialisi applicata alla separazione delle sostanze — Carbonio e suoi composti con l'ossigeno e col zolfo — Carbonati.
Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie grassa.
Nozioni di chimica organica — Combinazione della serie aromatica.
Metalli — Leghe metalliche — Potassio — Sodio — Calcio — Bario — Stronzio — Magnesio — Zinco — Piombo — Rame — Argento — Mercurio — Alluminio — Loro ossidi e sali più importanti.
Manganese, ferro, ghisa e acciaio — Nichelio e cobalto — Stagno — Oro e platino — Loro composti più importanti.

Il Sottosegretario di Stato: BALBO.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per la nomina di 8 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Visto la legge 8 luglio 1926, n. 1179;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge n. 363 in data 31 marzo 1925, circa provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato;
Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1927;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di 8 tenenti in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo (medici).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro:* SIRIANNI.

Notificazione di concorso per la nomina di 8 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esami alla nomina di 8 tenenti medici in servizio permanente nel corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma presso il Ministero della Marina il mattino del 6 giugno 1927 e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto ministeriale in data 1° novembre 1924.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di chiusura del concorso (5 maggio 1927).

Art. 4.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti verrà data la preferenza a coloro che abbiano riportato decorazioni al valore o che rivestano il grado di ufficiale medico di complemento nella Regia marina o nel Regio esercito.

Art. 5.

Lo stipendio iniziale è di L. 9500 annue computandosi in questo gli anni di studio in base all'art 15 del R. decreto n. 1637, del 18 dicembre 1922, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2100 annue, l'indennità militare di L. 2600 annue e l'indennità caro-viveri.

Art. 6.

Per l'ammissione al concorso, l'aspirante farà pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 5 maggio 1927, la domanda in carta da bollo da L. 3 con la firma e l'indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia; oppure la copia autentica di esso, rogata da R. notaio debitamente legalizzata. Se la laurea fu conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il certificato comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata;

c) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato come sopra);

d) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della Marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4,500 nominali.

La nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo Militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata.

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario rilasciato dal Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato.

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli speciali di carriera e titoli scientifici, se posseduti dall'aspirante;

h) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

i) quietanza dell'ufficio del Registro, comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50, stabilita dall'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata.

I documenti indicati alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) ed *f*).

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reali Equipaggi marittimi con ferma di sei anni, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso d'istruzione militare e marinaresca presso la R. Accademia Navale di Livorno ed un corso accelerato d'insegnamento (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), di circa tre mesi presso la R. Scuola di Sanità militare marittima di Napoli.

Art. 11

Oltre il numero dei posti messi a concorso è in facoltà del Ministero di procedere alla nomina di altri concorrenti dichiarati idonei nei limiti delle vacanze che si verificheranno fino al 31 dicembre 1927.

Art. 12.

Copie della presente notificazione con le istruzioni e i programmi di esame annessi potranno essere richieste alle Direzioni degli

Ospedali militari marittimi (La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, Maddalena) e alla Direzione dei Servizi sanitari della Regia marina di Napoli e a quella dell'infermeria di Brindisi, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico e Direzione centrale di sanità militare marittima).

Roma, 31 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

Istruzioni e programmi pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

Il concorso per l'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo (col grado di tenente medico) risulta di prove obbligatorie specificate nell'annesso programma e di prove facoltative, distinte, queste ultime, in titoli speciali di carriera e di pubblicazioni originali scientifiche.

Art. 2.

Nessuno potrà essere ammesso a prove facoltative, se prima non abbia conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie e se non ne abbia fatto specifica richiesta nella domanda per l'ammissione al concorso, accompagnandola, nel caso dei *titoli di carriera*, dei relativi documenti *autentici* con speciale elenco particolareggiato, e, nel caso dei *titoli scientifici*, con cinque copie di ciascuna pubblicazione (NON DATTILOGRAFATE).

Art. 3.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione di concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro attitudine fisica al servizio militare marittimo.

Nella stessa seduta o nella successiva il presidente della Commissione designerà uno dei candidati tra quelli risultati fisicamente idonei, il quale procederà al sorteggio, allo scopo di stabilire l'ordine, secondo cui essi saranno chiamati a ciascuna prova. La lista sorteggiata resterà affissa fuori la sala delle sedute per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma agli esaminandi, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, si assentassero da qualche prova, perderebbero il diritto al concorso.

Poscia la Commissione, in seduta privata, prenderà visione degli incartamenti dei candidati, e dal Presidente saranno prestabiliti i relatori *dei titoli scientifici*, dei quali sarà distribuita una copia per ciascun esaminatore.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti della Commissione.

Art. 4.

Gli esami, sia obbligatori che facoltativi, sono pubblici, nel senso che, fatta eccezione dei pochi esaminandi da tenersi appartati in attesa di essere chiamati alla prova, sarà permesso a chiunque di assistervi.

Art. 5.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che perciò dovranno precedere le prove facoltative; le quali concorreranno con le prime, però in grado minore (art. 10), solo per stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei.

Art. 6.

Le prove obbligatorie sono quattro, così distinte:

due prove pratiche sull'ammalato: *propedeutica di clinica medica* e *propedeutica di clinica chirurgica*;

due prove pratiche sul cadavere: *preparazioni anatomiche con applicazioni chirurgiche e operazioni di urgenza*.

Le prove pratiche si svolgeranno secondo l'ordine che, giorno per giorno, stabilirà il Presidente della Commissione.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta d'esame, licenziati i presenti, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni; dapprima a quella segreta per l'idoneità e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese, ciascun componente la Commissione dispone di 20 punti, vale a dire da 0 a 9 pei non riusciti idonei, e da 10 a 20 pei riusciti idonei.

Prima di procedere alle votazioni, ciascuno dei votanti ha facoltà di esporre obbiettivamente quegli apprezzamenti e quei rilievi, che credesse dover fare sulla prova della quale si giudica. Indi ciascuno, in ordine inverso di grado e di anzianità, darà il proprio voto, ed il punto di merito dovrà essere sempre in armonia col risultato della votazione segreta, sia questo ad unanimità, ovvero solo a maggioranza.

Compiute le votazioni di tutti gli esaminandi in una stessa prova, l'elenco dei dichiarati idonei, col punto di merito da ciascuno riportato, sarà affisso fuori la sala delle sedute.

Art. 8.

I candidati caduti in una prova perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

A questi, ai dichiarati fisicamente inabili al servizio militare marittimo ed a quelli che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso saranno, contro ricevuta, restituiti immediatamente i titoli e i documenti trasmessi.

Art. 9.

Ultimate le prove obbligatorie, si procederà alle prove facoltative per titoli.

Il valore dei titoli sarà giudicato dalla Commissione riunita in una o più sedute; nelle quali saranno presi in esame prima i titoli di carriera, poi i titoli scientifici:

a) *Titoli speciali di carriera sono*: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi d'istruzione, e, fra essi, avranno maggiore valore quelli rilasciati dalle Scuole od Istituti di Sanità marittima e coloniale presso le Regie università; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati, o di tirocini pratici compiuti; gli attestati circa l'esito favorevole od altri concorsi sostenuti dal candidato;

b) *Titoli scientifici* sono i lavori originali a stampa, e si terrà conto soltanto di quelli sperimentali, o di osservazione clinica: su tali lavori la Commissione, prima di pronunziarsi, sentirà i relatori nominati dal Presidente fin dalla prima seduta.

Art. 10.

Le votazioni per prove facoltative saranno fatte distintamente sui *titoli speciali di carriera*, e sui *titoli scientifici*.

La votazione pel *merito* procederà nel modo seguente: in ciascuna delle votazioni sui *titoli*, ogni esaminatore dispone da 1 a 10 punti, e la somma dei punti, in esse ottenuti, sarà aggiunta a quella riportata delle prove obbligatorie.

Art. 11.

Al termine delle prove facoltative, dalla Commissione ministeriale sarà compilato il prospetto generale riepilogativo delle votazioni palesi con la classificazione, per ordine di merito, dei riusciti idonei, come risulterà dal computo fatto dei punti secondo le anzidette norme, tenendo presente che, a parità di voti, la precedenza sarà stabilita:

a) dalle decorazioni al valore riportatone eventualmente dai candidati;

b) dall'anzianità di grado che il candidato riveste nella Regia marina e nel Regio esercito;

c) dall'anzianità di laurea.

La graduatoria sarà quindi affissa fuori la sala degli esami ed in essa, accanto a ciascun nome, sarà riportata la somma dei punti ottenuti nelle prove obbligatorie, quelli di merito delle prove facoltative e quindi il risultato definitivo.

Art. 12.

Il Presidente della Commissione d'esame rimetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° I processi verbali delle sedute coi relativi stati delle singole votazioni, e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei riusciti idonei;

2° Le relazioni cliniche;

3° I titoli speciali di carriera;

4° I titoli scientifici originali;

5° Gli incartamenti personali dei candidati a corredo delle domande di ammissione, unendo ad essi anche i certificati riguardanti gli aspiranti non dichiarati idonei alla visita medica;

6° Le ricevute di quei candidati, che abbiano ritirato i loro documenti e titoli, nonchè le dichiarazioni di quelli che spontaneamente si siano ritirati dal concorso.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1° - Prove obbligatorie. Prove pratiche sull'ammalato.

Propedeutica di clinica medica e chirurgica.

Per le due prove di propedeutica di clinica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione, dopo aver provveduto ad appartare in apposita stanza gli esaminandi, in modo che sia loro impossibile di comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia, a seconda la prova di cui trattasi, potendo in questi ultimi comprendere anche un caso speciale di oftalmoiatria, di otorinolaringoiatria o di dermosifilografia e, stabilitene le diagnosi, che saranno registrate nel processo verbale, determinerà:

1° Il numero dei candidati da essere esaminati nella seduta;

2° Il tempo che dovrà essere concesso a ciascuno di essi per l'esame dell'ammalato.

Quindi il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei due ammalati prescelti, sul quale, licenziato l'altro ammalato, egli pel primo e, consecutivamente per ordine, tutti i rimanenti candidati, trattenuti per tale seduta, saranno chiamati alla prova.

Ciascuna prova di propedeutica risulta di tre parti:

L'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica, *metodo* e *precisione di osservazione*: egli potrà durante l'esame dell'ammalato, prendere qualche appunto; gli è però assolutamente proibito d'informarsi del nome, dell'ospedale o dell'infermeria cui appartiene l'infermo, delle cure sperimentate, o che stia praticando per la malattia in atto. Potrà richiedere di prendere visione della curva termica, delle radiografie, dei risultati delle analisi chimiche, microscopiche e batterioscopiche che fossero state praticate pel caso in esame.

La Commissione, nella votazione terrà conto dell'utilità o meno delle richieste, come pure delle domande oziose rivolte all'ammalato, o delle indagini superflue su questo praticate.

2° - Discussione clinica (durata massima 15').

Il candidato dopo l'esame dell'ammalato, esporrà a voce quanto gli è riuscito di raccogliere intorno all'anamnesi, allo stato attuale, ai fatti anormali rivelati; formulerà la diagnosi e prescriverà la cura, che riterebbe necessaria, indicando le relative formule terapeutiche.

L'esaminando dovrà rispondere al Presidente ad a chiunque degli altri membri della Commissione, che ne sia stato autorizzato, su tutto quello che ha attinenza con l'esame dell'ammalato da lui fatto, con la diagnosi e con la cura prescritta.

3° - Relazione scritta (durata massima 30').

Il candidato, prendendo occasione dal caso clinico osservato, esporrà con una breve relazione, le conoscenze di patologia speciale medica o chirurgica da lui possedute, e ciò allo scopo di fornire alla Commissione un concetto adeguato e coscienzioso sulla sua cultura professionale.

La relazione sarà firmata dal candidato stesso e consegnata alla Commissione, la quale procederà alla votazione, tenendo conto del complesso della prova e specialmente del procedimento seguito nell'esame dell'ammalato.

1ª Prova pratica sul cadavere.

Preparazioni anatomiche con applicazioni chirurgiche.

Le preparazioni (da compiersi nel limite di tempo stabilito dalla Commissione secondo l'importanza della regione), sono le seguenti:

1° Topografia cranio-cerebrale;
2° Regione media del collo sopra e sotto ioidea;
3° Regione carotidea;
4° Regione sopra e sotto-clavicolare;
5° Regione ascellare;
6° Regione anteriore e posteriore del gomito;
7° Regione anteriore dell'avambraccio e della mano;
8° Regione sterno-condro-costale;
9° Regione addominale anteriore;
10° Regione inguino-crurale;
11° Regione perineale;
12° Regione crurale e femorale anteriore;
13° Regione glutea;
14° Regione poplitea;
15° Regione anteriore del ginocchio;
16° Regione antero-esterna della gamba;
17° Regione posteriore della gamba e plantare;
18° Preparazione del plesso cervicale;
19° Preparazione del plesso brachiale;
20° Preparazione del nervo sciatico e delle sue principali diramazioni.

Nella sala incisoria sarà, volta per volta, trattenuto esclusivamente quel numero di esaminandi consentito dai cadaveri e dai tavoli disponibili.

Ciascun esaminando estrarrà a sorte uno dei numeri corrispondenti a quelli segnati nel programma ed eseguirà la preparazione sorteggiata, libero di servirsi dei ferri propri, o di quelli della sala incisoria.

I numeri corrispondenti alle preparazioni, che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Appena l'esaminando avrà esaurito il tempo, che gli è stato assegnato, deve lasciare la preparazione al punto in cui si trova ed attendere che gli altri candidati trattenuti nella sala raggiungano il termine proprio. Dopo di che a ciascuno saranno concessi 15' per fare la dimostrazione del lavoro compiuto. In essa il candidato mostrerà alla Commissione ogni singolo elemento della sua preparazione, ne metterà in rilievo i rapporti, la funzione, ed infine esporrà le operazioni chirurgiche, che possono capitare sulla regione preparata, l'utilità e la ragione anatomica di alcuni precetti chirurgici ad esse inerenti.

Quando l'esaminando avrà fatta la dimostrazione del lavoro compiuto, con l'autorizzazione del Presidente, gli si potrà rivolgere qualche domanda, sempre relativa all'anatomia ed alla chirurgia della regione preparata.

2ª Prova pratica sul cadavere.

Operazioni d'urgenza.

Le operazioni di urgenza (da compiersi nel tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1ª Amputazione di un segmento d'arto (a scelta della Commissione);

2ª Disarticolazione sulla mano o sul piede (a scelta della Commissione);

3ª Allacciatura della carotide primitiva o della succlavia, ovvero della femorale (a scelta della Commissione);

4ª Cateterismo uretrale e cistotomia soprapubica;

5ª Toracentesi e costotomia;

6ª Paracentesi addominale e laparatomia per ferita od occlusione intestinale;

7ª Zaffamento delle fosse nasali e tracheotomia;

8ª Sutura di nervi e di tendini;

9ª Puntura della vescica e puntura della rachide. Ernia inguinale.

Regoleranno questa prova le seguenti istruzioni:

a) i candidati, convocati per l'esame, si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi (a sostenere la prova) uno per volta, mentre tutti gli altri aspetteranno, lontani da essa, il loro turno;

b) verificatisi e messi nell'urna i numeri, corrispondenti alla tesi del programma, il candidato estrarrà quella che dovrà eseguire, e passerà quindi a formarsi l'armamentario all'uopo strettamente necessario, non trascurando quant'altro potrà occorrergli per l'emostasi e per la medicatura;

c) ultimate le operazioni, la Commissione potrà rivolgere al candidato qualche domanda relativa a quanto egli ha eseguito.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.